

COMUNICATO STAMPA

- IL COMITATO VEDIAMOCI CHIARO PRESENTA LE SUE OSSERVAZIONI ENTRO I 60 GIORNI PREVISTI DALLA LEGGE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI 1.125.000 TONNELLATE DI RIFIUTI DELLA DISCARICA TRE MONTI, IN ITER DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.
- RENDE NOTE DUE IMPORTANTI VIOLAZIONI ALL'A.I.A. DA PARTE DI HERAMBIENTE NELLA GESTIONE DELLA DISCARICA TRE MONTI ACCERTATE DA ARPAE.
- PRESENTA L'INTENTO DI MOBILITARSI PER INFORMARE I RESIDENTI DELLA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE UN RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DEI DANNI MATERIALI E IMMATERIALI SUBITI NEGLI ANNI A CAUSA DELLA VICINANZA ALLA DISCARICA E /O AL TRAFFICO DEI CAMION DI TRASPORTO DEI RIFIUTI E DEL PERCOLATO.

Il Comitato Vediamoci Chiaro ritiene l'istruttoria pubblica, convocata dalla Regione il pomeriggio di venerdì 30 giugno, in piena estate, in orario lavorativo e soprattutto a 40 km dalla discarica e a 3 giorni dallo scadere dei 60 giorni per la stesura delle osservazioni da parte dei cittadini, una vera e propria farsa e ancora una volta è stato profondamente leso il diritto alla partecipazione pubblica. La convocazione per altro è apparsa solo sulla pagina dello sportello edilizia del comune, dunque non visibile alla maggior parte dei cittadini.

Il Comitato Vediamoci Chiaro ha dunque provocatoriamente convocato una "contro-istruttoria pubblica" nella stessa giornata, ad Imola, per presentare le sue osservazioni.

Premesso che il "nuovo" progetto di ampliamento della discarica sul 4° lotto è sostanzialmente lo stesso di quello depositato nel 2015, e già bocciato dal Ministero dei Beni Culturali, si riportano di seguito i punti più importanti delle osservazioni:

Si ritiene che lo **Studio di Impatto Ambientale** sia stato **elaborato in modo assolutamente lacunoso**, tralasciando dati fondamentali per la conoscenza delle condizioni di inquinamento del sito. Si ritiene soprattutto che visti i riscontri (di ARPA, di Herambiente e del Comitato Vediamoci Chiaro) di contaminazione presenti sulle matrici acqua (sia superficiale che di falda) e suoli sia **necessario attivare immediatamente tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza dell'area per evitare la diffusione degli inquinanti**. In particolare, dall'analisi della documentazione presentata dal proponente sono emerse carenze e lacune sostanziali, in termini sia PROCEDURALI, sia METODOLOGICI sia a livello più strettamente DI CONTENUTI, tra cui:

- la sostanziale invalidità della procedura di VIA attivata, per frazionamento di un progetto inizialmente unitario: la procedura di VIA qui attuata risulta infatti in netto contrasto con quanto disposto dalla Direttiva VIA Europea (con riferimento sia all'ex Direttiva 2011/92/UE che alla vigente Direttiva 2014/52/UE) e dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07), le quali, nel caso di progetti frazionati, sanciscono l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale di tipo complessivo che tenga conto dell'effetto cumulativo dei singoli progetti frazionati.;

- la sostanziale incoerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale in particolare con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI), PSC faentino, PTCP di Ravenna (**persiste il vincolo paesaggistico delle aree forestali ai sensi del Codice dei Beni Culturali**), PSC imolese;

- la mancata applicazione del principio di precauzione: La sentenza n.4227 del 2013 del Consiglio di Stato ha stabilito che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente [...] ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche. [...] Ogni qualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.;
- la mancata valutazione degli impatti sanitari: la normativa vigente sulla VIA prevede anche la valutazione degli impatti sanitari ora ulteriormente rafforzata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la mancata valutazione degli impatti cumulativi: la sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia 24 novembre 2011, Procedimento C404/09, ha sancito espressamente l'obbligatorietà della considerazione degli effetti cumulativi nella valutazione di impatto ambientale di un progetto.;
- la carente valutazione delle alternative: il SIA dichiara che non è possibile considerare l'opzione zero in quanto l'ampliamento della discarica in questione è previsto dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, come deciso a valle della relativa Valutazione Ambientale Strategica. Si ritiene tale giustificazione non condivisibile e non corretta. Si rafforza ancora una volta la percezione che la decisione sia già stata presa a monte della VIA con le valutazioni che ne possono derivare.;
- la richiesta di un maggior quantitativo di rifiuti abbancabile sul nuovo lotto rispetto a quanto previsto dalla pianificazione di settore regionale (PRGR): al posto di 1.125.000 ton di rifiuti totali, ne è richiesto l'abbancamento per 1.442.308 ton;
- la mancanza di analisi dello scenario di approvvigionamento dei rifiuti: Viene considerato un flusso annuo costante di rifiuti (urbani + speciali non pericolosi) in ingresso al nuovo lotto pari a 250.000 ton/a, con un tempo di vita di 4,5 anni. Aspetti questi che non trovano conferma nelle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato nel maggio 2016, dal quale il progetto in questione discende, che prevedono un trend in progressiva diminuzione del quantitativo di rifiuti (urbani e speciali) avviati a smaltimento in discarica fino al 2025. Il tempo di vita ipotizzato per il nuovo lotto non risulta inoltre allineato ai tempi della pianificazione: considerando i 4,5 anni, il 4° lotto dovrebbe esaurirsi al 2022 (considerando la messa in esercizio nel 2019), mentre il Piano Regionale dei Rifiuti riguarda al 2025
- il carente inquadramento degli stati ante-operam delle matrici ambientali, per cui lo studio risulta inattendibile e fuorviante ai fini della valutazione degli impatti;
- l'errata investigazione della permeabilità dei suoli sottostanti la discarica e delle condizioni idrogeologiche del sottosuolo, in quanto si ritiene sconcertante che ai fini della valutazione della permeabilità dei suoli sia stata investigata la sola permeabilità primaria.